

Allegato "B" al n.27141 di raccolta

STATUTO
del
"CONSORZIO DEL MARCHIO DIVALENZA"

TITOLO I

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - FUNZIONI - FINALITA' OPERATIVE

Art. 1

Costituzione e denominazione

1.1.- E' costituito in Alessandria un Consorzio tra soggetti imprenditori (individuali e collettivi) operanti nel settore dell'oreficeria nel territorio della Provincia di Alessandria, denominato "CONSORZIO DEL MARCHIO DIVALENZA".

1.2.- Il consorzio esercita attività esterna.

1.3.- La costituzione del Consorzio è stata promossa dalla Camera di Commercio per l'Industria, l'Artigianato e l'Agricoltura (CCIAA) di Alessandria, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dall'Istituto per il Commercio Estero Ufficio di Torino (ICE), dal Comune di Valenza, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, dalle associazioni di categoria quali l'Associazione Orafa Valenzana (AOV), l'Associazione delle Piccole e Medie Industrie di Alessandria (API), la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Alessandria (CNA), la Confartigianato di Alessandria e l'Unione Industriale di Alessandria.

Art. 2

Sede

Il Consorzio ha sede in Valenza. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3

Durata

3.1.- La durata del Consorzio è stabilita sino a 31 dicembre 2050. Esso può essere sciolto prima della scadenza del termine qualora ricorra una o più delle circostanze indicate nell'art. 2611, numeri 2, 3, 4, 5 e 6, codice civile o altra prevista dalla normativa di tempo in tempo vigente. Il procedimento di liquidazione si svolge nei modi indicati nel successivo art. 35.

3.2.- Alla scadenza, la durata del Consorzio potrà essere prorogata dall'Assemblea con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie di cui al successivo art. 25.

Art. 4

Oggetto

4.1.- Il Consorzio ha per oggetto ogni attività tesa a:

- garantire la qualità dei materiali e l'origine geografica del prodotto finito dei consorziati;
- garantire il rispetto da parte dei consorziati delle normative in materia di tutela dell'ambiente e in materia di lavoro.

ro;

- promuovere la vendita dei prodotti dei consorziati, anche all'estero, presso il pubblico dei consumatori e presso gli operatori del settore orafa;

- tutelare la produzione dei consorziati contro ogni attività abusiva diretta a trarre un indebito vantaggio dall'immagine e/o dalla reputazione di costoro o a recare pregiudizio agli stessi;

- contribuire allo sviluppo della produzione dei consorziati, anche sotto il profilo qualitativo, e al suo adeguamento alle esigenze ed ai gusti del mercato.

4.2.- Tale attività potrà essere espletata attraverso:

a) la tutela degli interessi comuni dei consorziati;

b) la promozione e lo sviluppo della cultura e della produzione artistica e di qualità, tipico e di tradizione legato all'arte orafa valenzana;

c) la formazione e l'aggiornamento nei settori tecnico-produttivo, commerciale e finanziario;

d) la prestazione di assistenza e consulenza ai consorziati in materia di marketing, anche attraverso l'istituzione di un osservatorio sugli stili di vita della popolazione che permetta l'elaborazione di nuovi concetti di prodotto che vengano incontro alle mutevoli esigenze del mercato;

e) la creazione, la registrazione e la gestione di marchi collettivi di qualità e/o di provenienza;

f) l'attività di verifica e di vigilanza della qualità nella produzione dei consorziati e la prestazione delle relative garanzie per i loro prodotti;

g) la promozione in Italia e all'estero dei marchi di cui al precedente punto e), nonché lo sviluppo ed il sostegno di ogni e qualsiasi iniziativa, anche di natura commerciale, intesa a valorizzare la produzione che tali marchi contraddistinguono e ad accrescerne l'immagine e la notorietà presso il pubblico;

h) la partecipazione in, o la costituzione di, società od organizzazioni consortili aventi come scopo la promozione della produzione orafa;

i) la promozione dell'attività di vendita mediante l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche; lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la progettazione di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale idoneo;

j) l'elaborazione di politiche di finanziamento del consorzio anche attraverso l'accesso a fondi pubblici;

k) lo svolgimento di altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e la conclusione di tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie alla realizzazione degli scopi predetti.

4.3.- Il Consorzio inoltre potrà svolgere qualunque altra attività necessaria ed utile per il raggiungimento degli obiet-

tivi consortili.

4.4.- Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili. Ciò premesso, in ogni caso, il Consorzio potrà dotarsi di un'organizzazione manageriale efficace che consenta la realizzazione delle attività che rappresentano il suo oggetto e lo sviluppo della produzione di eccellenza dei consorziati.

Art. 5

Funzioni

Nel quadro delle attività necessarie ai fini del perseguimento del suo oggetto, il Consorzio esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali dei consorziati, ed in particolare:

- a) predispone il Disciplinare di produzione ed i relativi regolamenti ai fini della registrazione di uno o più marchi collettivi che individuino la produzione dei consorziati;
- b) esercita e promuove ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giudice, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia dei marchi collettivi di cui è titolare;
- c) autorizza i consorziati ad apporre il marchio collettivo (o i marchi collettivi) di cui è titolare sulle creazioni da questi realizzate;
- d) vigila affinché prodotti similari, anche attraverso false indicazioni sulla natura e sulle qualità specifiche del prodotto, non ingenerino confusione negli acquirenti o non rechino danno ai consorziati;
- e) verifica la rispondenza fra i requisiti enunciati nel Disciplinare di produzione e i prodotti dei consorziati contraddistinti dal marchio collettivo (o dai marchi collettivi) di cui è titolare;
- f) prende tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del Disciplinare di produzione da parte dei consorziati e l'uso non decettivo dei marchi di sua proprietà.

Art. 6

Finalità operative

6.1.- Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consorzio potrà provvedere, tra l'altro, a:

- a) proporre ed attuare, nel limite delle sue competenze, tutte le iniziative dirette al perfezionamento ed al miglioramento sotto i profili tecnico e qualitativo della produzione dei consorziati destinata ad essere contraddistinta dal marchio collettivo (o dai marchi collettivi) di cui è titolare, al fine di salvaguardarne la tipicità e le caratteristiche peculiari;
- b) assistere i consorziati affinché i loro prodotti mantengano il livello qualitativo richiesto al fine di poter apporre il marchio collettivo (o i marchi collettivi) di cui è titolare;
- c) promuovere ed attuare tutte le iniziative volte al miglio-

ramento di ogni fase della produzione, fornendo a tale scopo

la propria collaborazione anche attraverso la messa a disposizione di servizi tecnici e di consulenza aziendale;

d) promuovere la formazione professionale dei consorziati e dei loro addetti istituendo anche appositi corsi;

e) favorire, organizzare e partecipare ad iniziative dirette a valorizzare la produzione dei consorziati e ad accrescerne la notorietà, l'immagine, la rinomanza, la diffusione in Italia e all'estero.

6.2.- La formazione professionale degli addetti alla produzione può anche essere rivolta a soggetti non consorziati.

TITOLO II

ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Art. 7

Zona di produzione e caratteristiche del prodotto

7.1.- La zona di produzione coincide con il territorio della Provincia di Alessandria e con quello dei Comuni limitrofi la cui storia è direttamente legata allo sviluppo dell'arte orafa valenzana, così come meglio specificato nel Disciplinare di produzione.

7.2.- Le caratteristiche del prodotto dei consorziati sono definite nel Disciplinare di produzione che verrà redatto ai fini del deposito di un marchio collettivo (o di marchi collettivi) ed approvato dall'Assemblea come specificato all'art. 24.2.

TITOLO III

PARTECIPANTI AL CONSORZIO

Art. 8

Conсорziati

8.1.- Possono essere ammessi a far parte del Consorzio, salva approvazione del Consiglio Direttivo, gli imprenditori orafi (individuali o collettivi) la cui attività sia riferita all'intero ciclo produttivo orafo o ad una fase di esso:

a) che abbiano la sede legale e/o la sede operativa e/o uno stabilimento destinato alla produzione all'interno della zona individuata al precedente art. 7.1.;

b) la cui produzione sia del tutto conforme alle caratteristiche enunciate nel Disciplinare di produzione, anche con riguardo alla provenienza;

c) che non facciano ricorso a lavoro irregolare od allo sfruttamento di lavoro minorile;

d) che rispettino la normativa in materia di tutela dell'ambiente.

8.2.- Possono essere ammessi al Consorzio, sempre salva approvazione del Consiglio Direttivo, gli imprenditori che, in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, non abbiano in corso procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti o, in ipotesi di imprenditori individuali, non siano interdetti o inabilitati. Sono in ogni caso esclusi gli operatori del settore dei servizi.

Art. 9

Enti Promotori ed Enti Sostenitori

9.1.- Gli enti e le associazioni indicati al precedente art. 1.3 partecipano al Consorzio in qualità di Enti Promotori. Essi vengono iscritti in un apposito registro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo di cui all'art. 29 e non hanno diritto di voto in Assemblea.

9.2.- Gli enti pubblici territoriali ed economici, le associazioni di categoria, i consorzi, le fondazioni o le associazioni senza scopo di lucro potranno partecipare al Consorzio conferendo ad esso risorse finanziarie o aiuti di ogni tipo in qualità di Enti Sostenitori. Essi sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Presidente del Consiglio Direttivo di cui all'art. 29 e non hanno diritto di voto in Assemblea.

9.3.- Gli Enti Promotori e gli Enti Sostenitori hanno diritto di consultare i libri del Consorzio e di prendere visione delle deliberazioni dei suoi Organi.

Art. 10

Procedimento di ammissione

10.1.- L'ammissione al Consorzio è subordinata alla presentazione di una domanda sottoscritta dall'interessato e diretta al Consiglio Direttivo, nella quale il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, del Disciplinare di produzione e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarli nella loro integrità. Nel caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al Consorzio sia costituito in forma societaria, la domanda di ammissione deve contenere l'indicazione di chi ne ha la rappresentanza e deve essere da questi sottoscritta.

10.2.- Il richiedente allega alla domanda di ammissione la documentazione necessaria per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al Consorzio.

10.3.- L'accettazione della domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere della Commissione Tecnica. La delibera di rigetto non è soggetta ad impugnativa, ma la domanda può essere ripresentata trascorsi sei mesi dalla sua comunicazione al richiedente, che deve avvenire entro quindici giorni a cura del Consiglio Direttivo.

10.4.- Il richiedente, contestualmente alla domanda d'ammissione, deve versare l'importo del contributo al fondo consortile di cui all'art. 16, lettera a), oltre ad un contributo per le spese generali della procedura di ammissione, determinato anno per anno dal Consiglio Direttivo; nel caso in cui la domanda venga respinta sarà restituito al richiedente quanto versato all'atto della presentazione della domanda, al netto delle spese eventualmente sostenute dal Consorzio per la procedura di ammissione.

10.5.- In caso di accoglimento della domanda di ammissione,

il consorziato viene iscritto nel registro dei consorziati tenuto a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Obblighi dei consorziati

I consorziati si obbligano:

- a) ad osservare puntualmente lo Statuto, il Regolamento Interno, il Disciplinare di produzione e le deliberazioni degli Organi consortili;
- b) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi dovuti e pagare le penalità eventualmente comminate, come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
- c) a rimborsare al Consorzio le spese sostenute nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienze;
- d) a prestare agli Organi consortili ogni collaborazione necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto, delle finalità e degli scopi del Consorzio;
- e) ad astenersi da ogni comportamento incompatibile con l'esistenza, la disciplina e l'attività del Consorzio;
- f) a consentire ogni forma di ispezione e controllo da parte del Consorzio che si renda necessaria per l'attuazione dell'oggetto e degli scopi consortili e/o finalizzata ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte;
- g) a non partecipare ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto con gli scopi del Consorzio.

Art. 12

Recesso

12.1.- Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio. Il recesso è esercitato mediante l'invio di comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene automaticamente operativo decorsi sessanta giorni dalla data della sua comunicazione.

12.2.- Il consorziato receduto non ha diritto alla restituzione di quanto conferito nel fondo consortile. Il consorziato receduto sarà inoltre tenuto a corrispondere in favore del Consorzio la quota da lui dovuta, relativa all'esercizio in cui si è verificato il recesso.

Art. 13

Esclusione

13.1.- L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del consorziato:

- a) che abbia perduto anche solo uno dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 8;
- b) che si sia reso inadempiente verso il Consorzio con riferimento al pagamento dei contributi dovuti o delle penalità di cui agli artt. 16, 17, 18 e 20;
- c) che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e/o per suo conto dal Consorzio;
- d) che si sia reso inadempiente con riferimento alle disposi-

zioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, del Disciplinare di produzione e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio e, nonostante gli sia già stato rivolto un richiamo o una diffida od irrogata una penalità ai sensi del Regolamento Interno, non si astenga dal ripetere i medesimi comportamenti, o non ponga in essere le attività necessarie per privare di effetti quanto realizzato in violazione delle suddette disposizioni;

e) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;

f) che sia dichiarato fallito ovvero assoggettato ad altra procedura concorsuale od ancora abbia stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti o, in caso di imprenditore individuale, sia stato interdetto o inabilitato.

13.2.- La delibera di esclusione dev'essere comunicata al consorziato escluso senza ritardo e comunque entro trenta giorni. Tale comunicazione dev'essere effettuata a cura del Consiglio Direttivo, in piego raccomandato con avviso di ricevimento e deve altresì contenere l'avviso al consorziato escluso della possibilità di impugnare il provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, seguendo il procedimento di cui all'art. 36.

Art. 14

Trasferimento di azienda

14.1.- In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il cessionario subentra nel contratto di consorzio, senza l'obbligo di versare nuovamente il contributo per l'ammissione al Consorzio di cui all'art. 16 lettera a), a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio.

14.2.- A tal fine viene presentata una domanda di subentro al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell'azienda, il quale delibera ai sensi dell'art. 10.

14.3.- La delibera con la quale il Consiglio Direttivo provvede in ordine alla ammissione del cessionario dell'azienda deve essere comunicata nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.2.

TITOLO IV

PUBBLICITA'

Art. 15

Iscrizione nei pubblici registri

Il Consorzio ottempera agli obblighi di pubblicità legale conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento.

TITOLO V

FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI

Art. 16

Fondo consortile

16.1.- Il fondo consortile è costituito:

a) dalla quota pagata da ciascuno dei consorziati al momento

dell'ammissione;

- b) dai contributi periodici di cui all'art. 17;
- c) dalle ulteriori contribuzioni di cui all'art. 18.1;
- d) dall'importo delle penalità che vengano poste a carico dei consorziati per eventuali loro inadempimenti ai sensi del presente Statuto, di cui all'art. 20;
- e) dai contributi che vengano eventualmente versati dagli Enti Promotori e dagli Enti Sostenitori di cui all'art. 9.

16.2.- L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) è determinato ogni anno dall'Assemblea. In assenza di nuova determinazione, esso si intende invariato rispetto all'anno precedente.

16.3.- Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea può deliberare il loro ripianamento da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

16.4.- Salvo quanto stabilito dalla legge il fondo consortile costituisce esclusiva ed unica garanzia per le obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che hanno la rappresentanza del Consorzio.

16.5.- Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile medesimo.

Art. 17

Contributo periodico

17.1.- Ogni consorziato, oltre alla quota prevista alla lettera a) dell'art. 16, deve versare entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio un contributo periodico per far fronte alle esigenze del Consorzio. Il consorziato inadempiente viene escluso dal consorzio con le modalità stabilite dall'art. 13.

17.2.- L'ammontare del contributo periodico dovuto da ciascun consorziato varia a seconda delle dimensioni dell'impresa, in termini di numero di addetti e di fatturato da determinarsi secondo le modalità specificate nel Regolamento Interno.

17.3.- L'ammontare del contributo periodico viene determinato ogni anno dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dal precedente comma. Il Consiglio Direttivo provvede a richiederne il pagamento ai consorziati tramite avviso affisso presso la sede del Consorzio e comunicato ad ogni consorziato tramite fax o a mezzo posta elettronica, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esercizio successivo.

Art. 18

Ulteriori contribuzioni

18.1.- Le ulteriori spese riconducibili a specifiche attività del Consorzio rese a favore solo di alcuni dei consorziati gravano su coloro a favore dei quali l'attività è svolta, in proporzione alla loro partecipazione all'attività stessa, secondo il riparto approvato dal Consiglio Direttivo.

18.2.- Ogni consorziato deve rimborsare al Consorzio le spese sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Organizzazione del Consorzio

Il Consorzio può compiere unicamente operazioni e svolgere attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui agli artt. 4, 5 e 6, avvalendosi di un'organizzazione all'uopo predisposta.

Art. 20

Penalità

20.1.- Qualora un consorziato si renda inadempiente in ordine alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno, del Disciplinare di produzione o alle deliberazioni degli Organi consortili, il Consiglio Direttivo, convocato senza ritardo dal suo Presidente, accertata la violazione, contesta per iscritto tutti gli addebiti al soggetto inadempiente indicandoli specificamente e invitandolo a prendere posizione su di essi per iscritto nel termine di dieci giorni.

20.2.- Ricevute le osservazioni scritte del consorziato inadempiente o trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i relativi provvedimenti ed eventualmente determinare la misura della penalità.

20.3.- La deliberazione del Consiglio Direttivo viene comunicata al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

20.4.- Il consorziato deve effettuare il versamento delle penalità eventualmente comminate dal Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

20.5.- Nel Regolamento Interno vengono stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla tipologia delle inadempienze.

20.6.- Nei casi particolarmente gravi o di comportamento recidivo, i minimi e i massimi delle penalità applicabili si intendono raddoppiati.

TITOLO VI

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 21

Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea dei consorziati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Sindaci, ove nominato.

Art. 22

Costituzione dell'Assemblea e diritto di voto dei consorziati

22.1.- L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati i quali hanno diritto a votare a condizione che abbiano completa-

mente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.

22.2.- A ciascun consorziato spetta un numero di voti proporzionale all'ammontare del contributo periodico corrisposto di cui al precedente art. 17.2. Al tal fine, il Regolamento interno stabilisce il rapporto tra l'ammontare del contributo periodico versato e il numero di voti spettanti a ciascun consorziato, suddividendo i consorziati in diverse fasce di contribuzione ed attribuendo ai consorziati di ciascuna fascia un numero di voti predeterminato. In ogni caso, a ciascun consorziato non possono spettare più di cinque voti.

Art. 23

Formalità di convocazione

23.1.- La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso affisso nella sede del Consorzio e comunicato a tutti i consorziati nonché agli Enti Promotori e Sostenitori, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

23.2.- L'avviso di convocazione può essere effettuato anche a mezzo posta elettronica o via fax, ai recapiti indicati dai consorziati all'atto della ammissione e risultanti dal registro dei consorziati, e deve pervenire a questi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

23.3.- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Ogni consorziato può delegare un altro consorziato a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può ricevere più di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate e trascritte in apposito libro che rimane a disposizione dei consorziati per la consultazione. I consorziati in conflitto di interessi non possono votare, devono però essere considerati nel calcolo delle maggioranze costitutive richieste di cui agli art. 24 e 25.

Art. 24

Convocazione, costituzione e competenze dell'Assemblea ordinaria

24.1.- Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessario che sia rappresentata la metà più uno dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti o comunque rappresentati. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea. Entrambi sottoscrivono il verbale.

24.2.- L'Assemblea ordinaria é competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio consuntivo;
- b) approvazione del bilancio preventivo;
- c) determinazione della quota dovuta da ogni consorziato

all'atto dell'ammissione;

- d) determinazione del contributo periodico dovuto dai consorziati ai sensi dell'art. 17;
- e) elezione dei membri del Consiglio Direttivo e determinazione del loro compenso;
- f) elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci, ove istituito, e determinazione del loro compenso;
- g) approvazione e modifica del Regolamento Interno e del Disciplinare di produzione;
- h) approvazione delle linee programmatiche di indirizzo della attività del Consorzio.

24.3.- L'Assemblea delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

24.4.- L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno: una volta per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e una volta per l'approvazione del bilancio preventivo che il Consiglio Direttivo deve redigere e sottoporre all'Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno.

24.5.- L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta si renda necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei consorziati.

24.6.- Qualora il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio Direttivo non provvedano alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nei casi previsti dall'art. 24.4 e qualora ne abbiano fatto richiesta un quarto dei consorziati, vi provvede il Presidente del Collegio dei Sindaci o, in sua assenza, ogni consorziato ed ogni Ente Promotore o Sostenitore come disposto dall'art. 26.8.

Art. 25

Costituzione e competenze dell'Assemblea straordinaria

25.1.- L'Assemblea straordinaria può validamente deliberare in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o comunque rappresentati.

25.2.- L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modificazioni del presente Statuto;
- b) la proroga della durata o lo scioglimento anticipato del Consorzio;
- c) la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

Art. 26

Consiglio Direttivo

26.1.- Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, e si compone di:

- a) membri eletti tra i consorziati o loro delegati in numero tale da costituire 2/3 (due terzi) del Consiglio;
- b) membri(o) nominati(o) su proposta avanzata dalla CCIAA di

Alessandria, anche su indicazione degli altri Enti Promotori, che costituiscano 1/3 (un terzo) del Consiglio.

26.2.- In ogni caso, il numero dei membri del Consiglio Direttivo (di seguito anche "Consiglieri") non potrà eccedere le 9 unità.

26.3.- Le proposte di nomina di cui al punto b) devono essere presentate, a pena di irricevibilità, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea riunita per la nomina del nuovo Consiglio.

26.4.- Il Consiglio Direttivo elegge fra i membri nominati ai sensi del precedente punto a), il suo Presidente ed il Vicepresidente.

26.5.- Il Consiglio dura in carica tre anni che decorrono dalla data di nomina dei consiglieri di cui al precedente punto a). Spirato tale termine, decadono dalla carica anche i Consiglieri eventualmente nominati successivamente e dev'essere convocata l'Assemblea per la nomina.

26.6.- Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Sindaci, ove istituito. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere, i rimanenti membri permangono in carica a meno che non vengano a cessare la maggioranza dei Consiglieri, nel qual caso l'intero Consiglio Direttivo decade. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito dall'Assemblea.

26.7.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca con urgenza l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione, formulando eventualmente apposito invito nei confronti dei soggetti che hanno avanzato la proposta di nomina relativa ai Consiglieri che sono venuti a mancare, perché provvedano a indicare i sostituti.

26.8.- Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio dei Sindaci, ove istituito, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, assumendo la direzione e la rappresentanza del Consorzio. Ove non venga istituito il Collegio dei Sindaci, l'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di ogni consorziato, nonché su iniziativa degli Enti Sostenitori. In tale ultimo caso, il soggetto che provvede alla convocazione dell'Assemblea ha diritto a che il consorzio gli rimborsi le eventuali spese sostenute a tal fine. In caso di più convocazioni effettuate da soggetti legittimati, farà fede quella effettuata per prima. Si intende effettuata per prima quella il cui avviso di convocazione viene affisso per primo nella sede del Consorzio.

26.9.- Al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai suoi componenti, anche se muniti di deleghe, non spetta alcun compen-

so, salva diversa determinazione da parte dell'Assemblea all'atto della nomina.

26.10.- Si applicano inoltre le norme che stabiliscono le cause di decadenza o ineleggibilità relative agli amministratori delle società per azioni non quotate.

Art. 27

Convocazione del Consiglio Direttivo

27.1.- Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente quando egli lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, che presentino l'elenco delle materie da trattare, con comunicazione scritta da pervenire entro cinque giorni dalla data fissata per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma o posta elettronica con preavviso di almeno ventiquattro ore.

27.2.- Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà dei componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Nel computo si considerano anche i Consiglieri in conflitto di interessi che però devono dichiararlo obbligatoriamente e non possono partecipare alla votazione. La delibera adottata con voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interessi è invalida ed è impugnabile entro tre mesi dalla sua adozione da ogni Consigliere assente o dissenziente e da ogni consorziato, con il procedimento di cui all'art. 36.

27.3.- Le riunioni del Consiglio si possono svolgere in luogo diverso dalla sede legale del Consorzio ed anche all'estero se ciò corrisponde a precise esigenze del Consorzio o del Consiglio.

27.4.- Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in videoconferenza o tramite tecnologie analoghe a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione per stendere e sottoscrivere il relativo verbale.

27.5.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello di colui che presiede la riunione. Qualora durante il Consiglio non si completi la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, gli stessi dovranno essere inseriti nell'ordine del giorno della riunione successiva.

Art. 28

Amministrazione del Consorzio

Al Consiglio Direttivo è conferito ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione in ordine agli atti concernenti l'amministrazione del Consorzio; la responsabilità dei suoi componenti è regolata dalle norme sul mandato. Il Consiglio non può conferire ad un Consigliere od ad un terzo il genera-

le potere di amministrazione né ordinaria né straordinaria del Consorzio. Può però delegare uno o più Consiglieri o uno o più procuratori a svolgere operazioni o compiti espressamente individuati.

Art. 29

Presidente

29.1.- Al Presidente del Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) dare opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- e) riscuotere, a nome e per conto del Consorzio, dalla Pubblica Amministrazione o da privati somme di denaro qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciando quietanza liberatoria;
- f) tenere il registro dei consorziati di cui all'art. 10.5 nonché il registro degli Enti Promotori e Sostenitori di cui all'art. 9.

29.2.- Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vicepresidente nonché ad altri Consiglieri o, con speciale procura, ad impiegati del Consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 30

Rappresentanza del Consorzio

30.1.- Il Presidente ha il potere di rappresentanza generale del Consorzio. Egli deve esercitare tale potere nei limiti del mandato e della volontà espressa dal Consiglio Direttivo. Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori che difendano e rappresentino il Consorzio avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa ed in qualunque grado di giudizio.

30.2.- In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza del Consorzio è attribuito al Vicepresidente.

30.3.- In caso di delega conferita a uno o più Consiglieri ai sensi dell'art. 28, ultima parte, i Consiglieri delegati hanno la relativa rappresentanza.

Art. 31

Collegio dei Sindaci

31.1.- Il Collegio dei Sindaci, ove nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Uno dei membri effettivi è scelto in una rosa di soggetti indicati dagli Enti Promotori. A tale fine, ciascun Ente Promotore può indicare solo un soggetto. Gli Enti Promotori devono presentare le loro indicazioni al Presidente del Consiglio

Direttivo, a pena di irricevibilità, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea riunita per la nomina del Collegio dei Sindaci.

31.2.- Sono eleggibili alla carica di sindaco solo i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto, le norme in tema di collegio sindacale delle società per azioni non quotate.

31.3.- Il collegio dura in carica tre anni.

31.4.- Ai componenti del Collegio dei Sindaci viene attribuito dall'Assemblea un compenso annuo invariabile per tutta la durata della carica.

Art. 32

Commissione Tecnica

32.1.- Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, ove istituito, nomina una Commissione Tecnica composta da cinque membri scelti tra persone di risaputa competenza nel campo della produzione orafa.

32.2.- La Commissione Tecnica dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.

32.3.- Alla Commissione Tecnica sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) provvedere alla redazione del Disciplinare di produzione e proporre eventuali modifiche;
- b) organizzare e condurre, su incarico del Consiglio Direttivo, i controlli sulla qualità dei prodotti dei consorziati ai fini dell'apposizione del marchio collettivo (o marchi collettivi) di cui il Consorzio è titolare;
- c) esprimere un parere sull'ammissione di nuove imprese al Consorzio, secondo i criteri indicati nel Regolamento Interno;
- d) effettuare ispezioni, su incarico del Consiglio Direttivo, anche a mezzo di soggetti terzi, presso le sedi di produzione dei consorziati al fine di verificare la rispondenza dei prodotti contrassegnati dal marchio collettivo (o dai marchi collettivi) di titolarità del Consorzio agli standard fissati nel Disciplinare di produzione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33

Bilancio

33.1.- Il Bilancio di esercizio deve essere redatto per ogni anno solare e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per il deposito presso il registro delle imprese.

33.2.- Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa relative all'esercizio successivo ed è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 34

Regolamento Interno

34.1.- Per l'esecuzione e l'attuazione dello Statuto è predisposto dal Consiglio Direttivo un apposito Regolamento Interno, che deve:

- a) fissare la misura e i criteri di applicazione delle penalità di cui all'art. 20;
- b) regolare le modalità dei controlli sulla produzione e sull'utilizzo del marchio collettivo (o dei marchi collettivi) di proprietà del Consorzio;
- c) determinare le modalità di partecipazione alle attività consortili ed i relativi oneri.

34.2.- Il Regolamento Interno deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Art. 35

Scioglimento del Consorzio

35.1.- Il Consorzio è sciolto di diritto nei casi previsti dall'art. 2611 c.c. o altri previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

35.2.- In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dagli Enti Promotori e Sostenitori sarà devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle del Consorzio, individuati dall'Assemblea all'atto della nomina dei Liquidatori.

35.3.- Si applicano, in quanto compatibili e non derogate dal presente Statuto le disposizioni del codice civile in tema di liquidazione di società di capitali.

Art. 36

Clausola arbitrale

36.1.- Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i consorziati, o tra i consorziati e il Consorzio, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti degli amministratori o dei sindaci, se nominati, o dei liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di consorziato, sarà devoluta ad arbitrato. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale, che siederà ad Alessandria deciderà secondo diritto.

36.2.- La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico che sarà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Alessandria.

36.3.- Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Art. 37

Foro Competente

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Tribunale di Alessandria.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Nomina del primo Consiglio Direttivo, approvazione del Regolamento Interno e del Disciplinare di produzione provvisori

38.1.- All'atto della costituzione del Consorzio, i consorziati nominano a maggioranza assoluta dei presenti, sottoscrivendo apposito verbale, nove membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per un tempo massimo di un anno, salva la facoltà dell'Assemblea di revocarli anzitempo, anche senza giusta causa, e provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

38.2.- All'atto della costituzione del Consorzio, i consorziati approvano a maggioranza assoluta dei presenti, sottoscrivendo apposito verbale, il Regolamento Interno ed il Disciplinare di produzione, fatta salva la facoltà dell'Assemblea, una volta regolarmente convocata, di apportare le modifiche che riterrà più opportune.

Art. 39

Maggioranze per le deliberazioni assembleari

Anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento Interno e quindi ai fini delle decisioni di cui al precedente art. 38, il voto dei consorziati verrà computato secondo il principio "una testa, un voto".

F.to: DANIELE GAETANO BORIOLI
LUCIANO MARIANO notaio

